CAMERA DEI DEPUTATI N. 3243

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALZAMO, COLUCCI

Presentata il 24 ottobre 1985

Norme transitorie per l'accesso a posti direttivi nelle scuole secondarie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale legislazione che disciplina il reclutamento del personale direttivo nelle scuole prevede, come è noto, l'espletamento di pubblici concorsi.

L'adozione costante della normale prassi, pur fornendo ampie garanzie per la scelta dei candidati, non sempre si appalesa strumento idoneo al raggiungimento di quel pubblico interesse cui deve ispirarsi l'operato della pubblica amministrazione.

Nella pratica, infatti, si presentano, non di rado, problematiche per la cui soluzione non riesce utile la rigorosa applicazione della legge ordinaria, che, nella sua inevitabile e necessaria genericità, non tiene e non può tenere alcun conto di esigenze di carattere particolare.

Tra queste notiamo, ad esempio, le difficoltà di ambientamento e sistemazione dignitosa dei vincitori di concorsi nelle nuove sedi di assegnazione; motivo frequente, questo, di assillanti richieste di restituzione alle località di provenienza.

Per ovviare a questo inconveniente che attualmente è causa non lieve di disfunzione di taluni istituti scolastici, si riterrebbe opportuno indire per le sedi tuttora vacanti concorsi speciali, riservati unicamente a candidati che nelle medesime sedi ricoprano l'incarico della presidenza.

A tal fine sottoponiamo alla vostra approvazione il progetto di legge che, in materia di concorsi per la copertura di posti direttivi nelle scuole secondarie, deroga eccezionalmente alle norme della legge ordinaria con il risultato di tutelare il corretto funzionamento delle istituzioni, senza, peraltro, pregiudicare legittime aspettative derivanti da situazioni di fatto ormai consolidate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

In deroga alle norme di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è indetto un concorso speciale per la nomina a preside nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado, per titoli integrati da un colloquio, riservato al personale insegnante di ruolo ordinario che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia ricoperto, nelle medesime scuole, l'incarico di preside per un periodo non inferiore a centottanta giorni di effettivo servizio in compiti di istituto.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 2.

Al concorso riservato di cui al precedente articolo sono assegnati il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 10 settembre 1985, ulteriormente incrementati della metà dei posti che si renderanno disponibili all'inizio dei successivi anni scolastici fino all'esaurimento della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei.

Il restante 50 per cento dei posti è assegnato ai concorsi ordinari.

Coloro che hanno avuto un incarico di presidenza nell'anno scolastico 1984-85 sono collocati in una graduatoria speciale, da utilizzare per il conferimento di incarichi di presidenza con precedenza assoluta sulle graduatorie ordinarie.